



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/56 DEL 3.07.2024

Oggetto: Finanziamento per l'esercizio associato di funzioni svolte dalle unioni di comuni.
Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, art. 16. Aggiornamento dei criteri di riparto.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa preliminarmente che l'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), dispone che una quota del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 sia ripartita, con atto deliberativo della Giunta regionale e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, in favore delle unioni di comuni, della città metropolitana e delle province.

Inoltre l'Assessore rammenta che, ai sensi dell'art. 15 della sopracitata L.R. n. 2/2016 la Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale per la gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali, sostiene l'azione dei comuni, in particolare quelli di minore dimensione, e promuove il rafforzamento delle unioni per favorire la gestione associata del più ampio numero di funzioni. A riguardo l'Assessore precisa che al momento è la legislazione statale, a partire dall'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, a individuare le funzioni fondamentali dei comuni che devono essere prese a riferimento per il concreto esercizio della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

L'Assessore prosegue ricordando che alla suddetta quota del Fondo unico regionale si aggiunge la parte di fondi di provenienza statale che vanno a completare il complesso dei finanziamenti da assegnare, sulla base di medesimi criteri di attribuzione, per l'esercizio associato di funzioni svolte dalle unioni di comuni.

L'Assessore fa presente che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 23/12 del 8 maggio 2018, ha approvato, in via sperimentale, i nuovi criteri di accesso ai finanziamenti per l'esercizio associato delle funzioni svolte dalle unioni di comuni, e, con la deliberazione n. 6/41 del 5 febbraio 2019, ne ha determinato la quota da riconoscere in favore delle unioni di comuni, confermandone poi i contenuti fino a nuova disposizione con la deliberazione n. 34/17 del 24 ottobre 2023.

L'Assessore, tuttavia, sottolinea che la sperimentazione avvenuta negli anni ha evidenziato che tali criteri di riparto si sono dimostrati di difficile applicazione da parte degli enti e comunque poco adeguati a sostenere le effettive esigenze delle unioni che, al fine di potere operare anche in forma associata, sostengono dei costi fissi, non riconosciuti dai criteri in vigore.



L'Assessore evidenzia, dunque, come sia necessario semplificare l'impianto dell'erogazione dei fondi, attualmente troppo lento e macchinoso, e procedere a una revisione delle modalità con cui vengono assegnati i finanziamenti per l'esercizio associato delle funzioni svolte, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2016, dalle unioni di comuni e dalle comunità montane ad esse equiparate, ai sensi dell'art. 27 del TUEL e dell'art 7, comma 8, della stessa legge regionale n. 2 /2016.

In particolare, l'Assessore ritiene indispensabile attenersi al rigoroso rispetto dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, che stabilisce che "a decorrere dall'anno 2012 una quota pari al 3 per cento del fondo unico di cui al comma 1 dell'articolo 10, della legge regionale n. 2 del 2007 è destinata al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)".

L'Assessore prosegue rimarcando l'urgenza di aggiornare anche gli specifici criteri con cui assegnare i finanziamenti destinati alla gestione associata di funzioni comunali a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane della Sardegna.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisita l'intesa da parte della Conferenza permanente Regione-enti locali nella seduta del 27 giugno 2024, propone alla Giunta regionale che, ai fini della concreta erogazione dei contributi agli enti che svolgono le funzioni/servizi in forma associata, si considerino per il 2024 e il 2025 i criteri di riparto delle risorse di seguito stabiliti:

1. il 40% delle risorse disponibili sia ripartito in parti uguali fra tutte le unioni di comuni, le comunità montane e la rete metropolitana del Nord Sardegna;
2. il 40% delle risorse disponibili sia ripartito sulla base dell'Indice di svantaggio economico-sociale (IDM) come previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 2/2016, secondo l'ultimo aggiornamento disponibile;
3. il 20% delle risorse disponibili sia ripartito sulla base delle funzioni/servizi comunali svolti in forma associata dalle unioni di comuni, comunità montane e dalla rete metropolitana del Nord Sardegna.

In tale ottica l'Assessore raccomanda che, come condizione preliminare all'accesso al complesso dei finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge



regionale n. 2/2016, le unioni di comuni, le comunità montane e la rete metropolitana del Nord Sardegna, debbano comunque dichiarare lo svolgimento in forma associata di almeno due servizi previsti all'interno delle funzioni fondamentali comunali, mentre le ulteriori funzioni/servizi svolti dall'unione in forma associata concorreranno, proporzionalmente al loro numero, alla suddivisione della quota del 20% delle risorse dei finanziamenti previsti per la gestione associata di funzioni comunali delle unioni di comuni e comunità montane della Sardegna. L'Assessore ritiene, inoltre, opportuno, che si tenga conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono alla forma associativa dell'unione di comuni, comunità montane e rete metropolitana del Nord Sardegna.

L'Assessore, comprendendo che il rispetto di tali criteri minimi di accesso ai finanziamenti possa risultare inizialmente troppo gravoso per alcuni enti, propone, inoltre, che, per il primo anno di applicazione, possano accedere alla quota di contributo assegnato sulla base del punto 1. anche le unioni di comuni e le comunità montane che abbiano svolto, nell'anno 2023, almeno una funzione /servizio in forma associata.

L'Assessore precisa che la scelta dell'insieme dei criteri, così determinati in via provvisoria per il biennio 2024-2025, è motivata dall'esigenza di operare una prima progressiva razionalizzazione dell'impianto di assegnazione dei fondi, evitando, al contempo, che un repentino stravolgimento dell'ammontare delle risorse a disposizione dell'unione di comuni ne vada a compromettere la continuità operativa. Per converso, l'Assessore, pure nell'ambito delle già descritte esigenze riorganizzative, rimarca l'opportunità che venga incrementata, a partire dal 2026, la percentuale dei finanziamenti riservata alle funzioni/servizi svolti dalle unioni in modo da stimolare l'associazionismo dei comuni.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare:
- a) che, ai fini della concreta erogazione dei finanziamenti previsti per l'esercizio associato delle



funzioni svolte dalle unioni di comuni, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2016, ci si attenga al rigoroso rispetto dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, che stabilisce che “a decorrere dall'anno 2012 una quota pari al 3 per cento del fondo unico di cui al comma 1 dell'articolo 10, della legge regionale n. 2 del 2007 è destinata al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)”;

- b) che il complesso delle risorse destinate all'esercizio associato di funzioni svolte dalle unioni di comuni, composto dalla quota del Fondo unico regionale e dalle risorse di provenienza statale, per il biennio 2024-2025, sia ripartito sulla base dei seguenti criteri così ponderati:
1. il 40% delle risorse disponibili sia ripartito in parti uguali fra tutte le unioni di comuni, le comunità montane e la rete metropolitana del Nord Sardegna;
 2. il 40% delle risorse disponibili sia ripartito sulla base dell'Indice di svantaggio economico-sociale (IDM) come previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 2/2016, secondo l'ultimo aggiornamento disponibile;
 3. il 20% delle risorse disponibili sia ripartito sulla base delle funzioni/servizi comunali svolti in forma associata dalle unioni di comuni, comunità montane e dalla rete metropolitana del Nord Sardegna;
- c) che, come condizione preliminare all'accesso al complesso dei finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni secondo le disposizioni dall'art. 16 della legge regionale n. 2/2016, le unioni di comuni, le comunità montane e la rete metropolitana del Nord Sardegna, debbano comunque dichiarare lo svolgimento in forma associata di almeno due servizi previsti all'interno delle funzioni fondamentali comunali, mentre le ulteriori funzioni/servizi svolti dall'unione in forma associata concorreranno, proporzionalmente al loro numero, alla suddivisione della quota del 20% delle risorse dei finanziamenti previsti per la gestione associata di funzioni comunali delle unioni di comuni e comunità montane della Sardegna;
- d) che si prendano in considerazione esclusivamente le funzioni/servizi esercitati in forma associata da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono alla forma associativa dell'unione di comuni, comunità montane o rete metropolitana del Nord Sardegna;
- e) che, per il primo anno di applicazione, possano accedere alla quota di contributo assegnato



sulla base del punto 1. anche le unioni di comuni e le comunità montane che abbiano svolto, nell'anno 2023, almeno una funzione/servizio in forma associata;

- di convenire sulle motivazioni esposte dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica in premessa che hanno condotto, per il biennio 2024-2025, a una prima modifica dei criteri di assegnazione dei finanziamenti per la gestione associata di funzioni comunali delle unioni di comuni, e di fare seguire a questa iniziale progressiva razionalizzazione dell'impianto di erogazione dei fondi, un più incisivo indirizzo di intervento che a, partire dal 2026, comporti un incremento della percentuale dei finanziamenti assegnata in base al criterio delle funzioni /servizi svolti dalle unioni di comuni in modo da stimolare l'associazionismo dei comuni;
- di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, attraverso il Servizio competente, di predisporre ogni atto utile all'avvio del procedimento conseguente alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde